Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 27 del 21.10.2020

Oggetto: Proposta di deliberazione C.C. n. 6 del 24/09/2020 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)";

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di ottobre, con inizio della seduta alle ore 19,10 stante il rinvio di ore una ai sensi della L.R. 9/86 art. 30, nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica.

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1	Di Giacomo Pepe Stefania	P	2	Volpe Gioacchino	P
3	Attardo Giuseppe	P	4	Galluzzo Angelo	P
5	Licata Maria Grazia	P	6	Gaziano Rosalia	P
7	Clemenza Claudio Fabio Paolo	A	8	Farruggia Rosario	P
9	Maligno Rosa Maria	A	10	Morreale Francesco Maria	P
11	Calvagna Rosa	A	12	Galluzzo Alfonso	P

Presenti: N. 9 - Assenti: N. 3

- ✓ Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta stante la scelta, all'unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Galluzzo Alfonso, Farruggia Rosario e Galluzzo Angelo
- ✓ Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino il Vice Sindaco Virone Francesco e gli assessori: Licata Maria Grazia, Di Giacomo Pepe Stefania e Sardo Maria.

Il Presidente del Consiglio Comunale, fa presente che il 30 settembre u.s. i lavori erano stati aggiornati alla data odierna rinviando il punto riguardante la "proposta di deliberazione di C.C. n 6 del 24/09/2020 ad oggetto "approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale prorpia IMU", quindi ne dà lettura dando atto che la proposta è munita dei pareri favorevoli dell'Ufficio proponente e del collegio dei Revisori dei Conti; infine dà lettura di un Emendamento tecnico (atti pcc 124 del 21/10/2020) di modifica alla proposta deliberativa di approvazione del regolamento - che si allega al presente atto, alla fine della lettura dichiara aperta la discussione dando la parola al Consigliere Attardo;

Il Consigliere Attardo, comunica che nella mattinata odierna, ha presentato una nota diretta al Presidente del Consiglio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Prefetto di Agrigento;

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa al Consigliere Attardo che la nota riguarda il prossimo punto al l'Ordine del giorno e che quindi si discuterà della stessa nel prossimo punto;

Il Consigliere Attardo replica che, a Suo parere, deve essere discussa adesso, dato che si tratta del mancato invio in Commissione consiliare degli atti trattati in questo consiglio;

IL Presidente del Consiglio Comunale puntualizza che gli atti sono stati inviati, che la Commissione consiliare interessata per materia è stata convocata due volte ma che non si è proceduto alla riunione per assenza di numero legale e tra gli assenti vi era anche il Consigliere Attardo; così si è preso atto del fatto che la Commissione non abbia espresso parere e conseguentemente in ossequio al comma 4 dell'art. 13 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che espressamente riporta: " si prescinde dal parere della commissione ove lo stesso non sia reso entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta" si è proceduto alla convocazione del Consiglio;

Il Consigliere Attardo preso atto delle dichiarazioni del Presidente, si dice disponibile a rinviare l'intervento del successivo punto all'O.D.G.;

Il Presidente poiché nessuno chiede di intervenire mette ai voti l'emendamento tecnico proposto dall'ufficio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

L'emendamento letto e sottoscritto dal Geom Alongi che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Messo ai voti l'emendamento viene approvato con 8 voti favorevoli, dei 9 consiglieri presenti, stante la dichiarata astensione del Consigliere Attardo, espressi per "Alzata e seduta" dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati;

Il Presidente visto che nessuno chiede di parlare mette ai voti la *Proposta di deliberazione C.C. n. 6 del 24/09/2020 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)"* a firma del Responsabile del 2° Settore, Geom. Alongi, nella versione risultante dall'approvazione del succitato emendamento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con 6 voti favorevoli dei 9 consiglieri presenti, stante la dichiarata astensione di tre Consiglieri (Attardo Giuseppe, Gaziano Rosalia e Farruggia Rosario) espressi per appello nominale dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati;

DELIBERA

Di approvare la *Proposta di deliberazione C.C. n. 6 del 24/09/2020 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)"* a firma del Responsabile del 2° Settore, Geom. Alongi, nella versione risultante dall'approvazione del succitato emendamento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

P.C.C. pro. 124
del 21/10/2020

Allegato A
alla D.C.C.
n. 22 del 21/10/20...

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
2° Settore Ragioneria,
Finanza - Entrate

Via Roma, 116
92021 Aragona (AG)
T. 0922 690942
F. 0922 690940
calogero.alongi@comune.aragona.ag.it
www.comune.aragona.ag.it

OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU- -CONSIDERAZIONE SUGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE

In ordine alla proposta di delibera avente ad oggetto "*regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*" si riportano alcune considerazioni in ordine agli effetti che produce l'entrata in vigore retroattiva.

In particolare, tenuto conto della Conferenza Stato-Città che ha espresso, nella seduta straordinaria del 30/09/2020, parere favorevole al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 degli Enti locali al 31 ottobre 2020.

Considerato che la proposta in oggetto è stata redatta in data anteriore al differimento dei termini.

Conseguentemente si propone il seguente emendamento:

EMENDAMENTO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE RAGIONERIA E FINANZA - ENTRATE

EMENDAMENTO 1

- MODIFICHE ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

A pagina 2 il capoverso "*VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020*"

Diventa

"*VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020, successivamente prorogato con atto n. 602 nella seduta del 30/09/2020 dalla Conferenza Stato-Città, al* ***31 ottobre 2020***".

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza – Entrate
geom. Calogero Alongi

Firmato digitalmente da:
ALONGI CALOGERO
Firmato il 21/10/2020 15:58
Seriale Certificato: 79160655734288594979983757439058596959
Valido dal 17/03/2020 al 17/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Consiglio Comunale

N. 06 del 24 settembre 2020

R.G.P. n 15 del 25 settembre 2020

Oggetto: *Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*

Testo Emendato

Il Responsabile del 2° Settore
f.to geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso:

- Che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

- Che i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

- Che ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

- Che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

- Che l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano la nuova IMU;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che i comuni possono con proprio regolamento:

a. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTI gli articoli:

- 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001;
- 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020, successivamente prorogato con atto n. 602 nella seduta del 30/09/2020 dalla Conferenza Stato-Città, al 31 ottobre 2020;

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 27 articoli e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Aragona, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- che ai sensi dell'art. 248 del sopracitato decreto, che al comma 1 così recita: *"A seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio"*;
- che non risultano approvati i bilanci di previsione finanziari per gli esercizi 2017 e 2018;
- che lo schema di regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 24/09/2020 e l'atto è stato reso immediatamente esecutivo;

- che sulla presente proposta di deliberazione consiliare dovrà essere acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b, del D.lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. Di APPROVARE il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, nel testo composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. Di DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
3. Di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale e darne comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 251, comma 6 del TUEL;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 44/91.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
f.to geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Parere di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate *f.to geom. Calogero Alongi*	Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime Si appone, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n. 48/92 e s.m.i. il parere di regolarità contabile FAVOREVOLE Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate *f.to geom. Calogero Alongi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal_____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì, _____

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ARAGONA

DAL 1.1.2020

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ART. 2 SOGGETTO ATTIVO 2
ART. 3 SOGGETTO PASSIVO 2
ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 2
ART. 5 BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA 4
ART. 6 CASI DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 5
ART. 7 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO 6

TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONIED ESENZIONI 7

ART 8 ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI 7
ART. 9 TERRENI AGRICOLI ESENTI NEL COMUNE DI ARAGONA 7
ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 7
ART. 11 ESENZIONI DAL TRIBUTO 8
ARTICOLO 12 VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI E DIFFERIMENTO DI TERMINI 9
ARTICOLO 13 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO 9
ARTICOLO 14 COMODATI MERITEVOLI A FAVORE DI ENTI 9

TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE 10

ART. 15 VERSAMENTO 10
ART. 16 VERSAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI *(diritti di godimento, parti comuni e procedure)* 11
ART. 17 DICHIARAZIONI 11
ART. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 11
ART. 19 SANZIONI ED INTERESSI 12
ART. 20 ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO NON VERSATO 13
ART. 21 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 13
ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA 13
ART. 23 VERSAMENTI IN CASO DI DILAZIONE 13
ART. 24 IMPORTI MINIMI E ARROTONDAMENTO 14
ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE 14

TITOLO V NORME FINALI 15

ART. 26 COMPENSI INCENTIVANTI 15
ART. 27 NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE 15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Aragona dell'imposta municipale propria (IMU), decorrente dal 1.1.2020, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, dal comma 738 al comma 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La presente disciplina regolamentareè adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011,n.23, dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Aragona con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del medesimo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale sono:
 a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
 b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
 c) il concessionario di aree demaniali
 d) in caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili indicati nel comma 2 del presente articolo. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma del presente articolo, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

 a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

 b) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 c) Sono altresì considerate abitazioni principali:

 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART. 5 BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, fermo restando quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, lettera a), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 - art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A ABITAZIONI	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (collegi, ospedali, scuole, biblioteche, ecc)	5%	140
C1 (Negozi)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (Laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, Alberghi, fabbricati produttivi)	5%	65
D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 6 CASI DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

 a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

 c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Ai fini della lettera b) del comma 1 del presente articolo, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenticondizioni:

 a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose opersone;

 b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale ototale;

 c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o didemolizione.

ART. 7 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune e che insistono sul suo territorio.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONIED ESENZIONI

ART 8 ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 9 TERRENI AGRICOLI ESENTI NEL COMUNE DI ARAGONA

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.
2. Sono inoltre esenti i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote e le agevolazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è determinata con deliberazione del consiglio comunale. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere prevista la riduzione dell'aliquota base a favore degli alloggi della presente fattispecie.
4. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento. Con l'apposita delibera, l'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento.
5. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. Con l'apposita delibera di fissazione delle aliquotepuòessere aumentata fino allo 0,25 per cento o ridotta fino all'azzeramento.

6. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere prevista la riduzione dell'aliquota base per le abitazioni locate a canone concordato.

7. Con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere prevista la riduzione dell'aliquota base a favore dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nella medesima. Il beneficio si estende anche alla pertinenza. Al fine di beneficiare di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione IMU.

8. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

9. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020 caso nel quale trovano applicazione le aliquote standard di legge.

10. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n 296.

ART. 11 ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

 a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

 b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

 c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

 d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

 e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

 f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

 g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

ARTICOLO 12 VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI E DIFFERIMENTO DI TERMINI

1. Nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare prevista dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 si dispone quanto segue:

 a) si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; a tal fine il contribuente che ha versato per conto di un altro deve presentare apposita richiesta al Funzionario responsabile che, eseguite le opportune verifiche darà riscontro mediante accoglimento o rigetto.

 b) il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, ad eccezione della quota statale del tributo, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

ARTICOLO 13 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO

1. La giunta comunale con apposita deliberazione di carattere tecnico, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili da applicare dal 1.1.2020, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Resta salvo il diritto dell'ente di procedere al recupero delle maggiori somme dovute ai fini IMU in caso di atto di compravendita che applichi un valore superiore a quello indicato nella delibera dei valori, senza l'applicazione di sanzioni.

ARTICOLO 14 COMODATI MERITEVOLI A FAVORE DI ENTI

1. 1 Dal 1.1. 2020, è esente dal versamento dell'IMU disciplinata dalla legge 160/2019, l'immobile concesso in comodato gratuito a favore dei soggetti di seguito indicati ed esclusivamente per l'esercizio di scopi istituzionali e statutari dei medesimi:
 a) Comuni
 b) Altri enti territoriali
 c) Enti non commerciali con ciò intendendo gli enti del terzo settore come definiti dal D. Lgs. 117/2017
2. L'esenzione del comma 1 è subordinata, a penda di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da rendersi nella modalità prevista dal presente regolamento corredato del contratto di comodato che evidenzi la finalità del comodato, in coerenza con il perseguimento delle finalità indicate al comma 1.

TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

ART. 15 VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta nell'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'articolo 11 comma 1 lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I medesimi soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

ART. 16 VERSAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI *(diritti di godimento, parti comuni e procedure)*

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
2. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 17 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui alla lettera g) dell'articolo 12, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
5. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4 comma 2 lettera c), numero 3 (alloggi sociali) e numero 5 (forze armate), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
6. Gli enti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

ART. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5

anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista per la fase di accertamento, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori alla misura prevista dal comma 1 dell'articolo 26 del presente regolamento.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento generale delle entrate tributarie.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
7. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 19 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che prevede l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per la sanzione del comma precedente non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La misura degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, maggiorato di 3 punti percentuali.

ART. 20 ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO NON VERSATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 21 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta municipale propria IMU l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti di versi dall'Agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione, maggiorato di 2 punti percentuali.

ART. 23 VERSAMENTI IN CASO DI DILAZIONE.

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica

soluzione

3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

ART. 24 IMPORTI MINIMI E ARROTONDAMENTO

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Funzionario responsabile dandone comunicazione al Comune per i successivi adempimenti.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 26 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

ART. 27 NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nelle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 738 al comma 783, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020 a condizione che sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Gioacchino Volpe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Di Giacomo Pepe Stefania

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.10.2020 (Reg. Pub. N. 1359)

Lì, 04.11.2020

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Salvatore Fantucchio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____ ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
